



Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

Via Devesi n. 14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax . 011 9296129 – C.F. - P.IVA 01282670015
www.comune.nole.to.it e-mail info@comune.nole.to.it

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA “ASILO NIDO COMUNALE” (ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012)

PREMESSA - SEZIONE A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Da prima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza e in larga parte la disciplina dell’articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non interessata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell’ordinamento europeo e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Secondo il quadro normativo vigente le modalità di organizzazione dei servizi pubblici sono le seguenti:

- a) gestione diretta;
- b) il ricorso al mercato;
- c) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- d) l’affidamento in house.

Nella *gestione diretta* il titolare coincide con il soggetto pubblico che intende erogare il servizio ed assume in proprio lo svolgimento di tutte le prestazioni, principalmente attraverso proprie maestranze e mezzi d’opera direttamente posseduti. Il centro di costo della gestione afferisce direttamente al bilancio dell’Ente e la responsabilità giuridica della corretta esecuzione del servizio incombe, senza mediazioni, sull’ente. Come contropartita tutti i proventi della gestione restano ad appannaggio del titolare.

Il ricorso al mercato rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza, mediante contratto di appalto o concessione di servizi.

Il partenariato pubblico – privato istituzionalizzato si riferisce al fenomeno delle Società miste, il quale si realizza attraverso la così detta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità

di socio che la gestione del servizio, in cui la Società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La gestione c.d. "in house" consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'Ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'Ente o gli Enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.

Sulla base di queste premesse, il D.L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, ha disposto che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuata su apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

La disposizione dell'art. 34 del D.L. citato è volta principalmente a garantire che l'affidamento del servizio avvenga nel rispetto delle regole della c.d. *"concorrenza per il mercato"*, ossia della disciplina di diritto pubblico che determina le modalità procedurali di individuazione del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

SEZIONE B – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO "ASILO NIDO" NELL'AMBITO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'istituzione del servizio pubblico di *"Asilo nido"* deve tener conto delle indicazioni provenienti, a livello europeo, dall'art. 106 del T.F.U.E, nonché dalla direttiva 2006/123/UE (c.d. *"direttiva Bolkestein"*), recepita in sede nazionale dal d.lgs. n. 159/2010.

Nel quadro della libera prestazione dei servizi – di cui all'art. 56 del T.F.U.E. – l'art. 106 del medesimo Trattato giustifica l'intervento pubblico per garantire, nei confronti di tutti gli utenti, obblighi di *"servizio pubblico universale"*, ossia prestazioni aperte a tutti, omogenee, fornite a condizioni eque e non discriminatorie.

Si tratta di obiettivi già sottesi al D.M. 31 dicembre 1983, il quale prevede espressamente, fra i servizi pubblici a domanda individuale, i servizi di asilo nido.

Nel quadro del sistema integrato di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni – introdotto dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 65 – il servizio di *"micronido"* e di *"asilo nido"* vengono accorpati in una finalità di carattere unitario, consistente nella promozione del benessere, dello sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze dei destinatari dei servizi medesimi.

In questo contesto – atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 1044 del 1971, l'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico – appare opportuno ridefinire il servizio,

assunto dal Comune di Nole, quale servizio di “*asilo nido*”, anche al fine di poter rispondere alle esigenze multiformi e variegate della realtà locale.

Sulla base delle coordinate appena esposte l’istituzione, da parte del Comune di Nole, dell’ “*Asilo-nido*” risponde all’esigenza di garantire, ~~per la prima volta~~, il servizio sul territorio (non esistendo altri servizi, neppure analoghi), con carattere di “*universalità*”, nonché di potenziamento della rete educativa e di sostegno alla famiglia.

L’Asilo Nido è un servizio con una importante valenza educativa e sociale: concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini dai tre mesi ai tre anni e facilita l’accesso dei genitori al lavoro e l’inserimento sociale e lavorativo della donna.

La struttura, in fase di realizzazione, potrà ospitare fino ad un massimo di 30 bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L’edificio è dotato di una vasta area verde esterna in grado di assolvere alle esigenze ludiche degli utenti.

La gestione del servizio, di nuova istituzione, viene affidata a soggetto esterno, non essendo l’Ente Pubblico provvisto delle risorse umane e materiali idonee allo scopo.

Fra le possibili forme di esternalizzazione si ritiene preferibile il ricorso al modello concessorio, il quale è in grado di responsabilizzare l’affidatario nella progettualità specifica del servizio e di garantire il costante equilibrio fra i costi ed i relativi ricavi.

In particolare, nella concessione di servizi si costituisce un rapporto trilaterale in cui il concessionario assume su di sé non solo i rischi tipici dell’appaltatore (onere di eseguire il servizio con organizzazione dei mezzi necessari con ricaduta sull’appaltatore non dei rischi sulla sorte della gestione ma di tutti gli eventi pregiudizievoli riguardanti i mezzi utilizzati per la stessa) ma anche quelli della proficuità della gestione. È sul concessionario che gravano gli oneri di gestione delle prestazioni fornite ed è a suo appannaggio che vanno i proventi della gestione che sono riscossi direttamente dai fruitori del servizio. In questo modello il concedente esercita una funzione di controllo e verifica sul concessionario, affinché quest’ultimo eroghi il servizio rispettando le regole e gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti nel regolamento comunale e nel contratto di servizio.

Ulteriori ragioni a sostegno della esternalizzazione del servizio mediante il modulo concessorio sono le seguenti:

- ✓ la gestione esterna permette di adeguare tempestivamente l’offerta alla domanda effettiva, in quanto soggetti esterni godono di maggiore flessibilità e dinamicità organizzativa e gestionale, rispetto all’ente pubblico;
- ✓ la maggiore flessibilità consente di avviare un processo di razionalizzazione delle spese e di contenimento dei costi;
- ~~✓ attraverso la concessione del servizio di Asilo Nido e dell’immobile nel quale è svolto è possibile estendere l’offerta di servizi all’Infanzia e all’Istruzione, allo scopo di soddisfare ulteriori e mutevoli bisogni delle famiglie (ad esempio “*baby parking*” o “*baby sitting*” — “*campi estivi*” o altre attività educative e ricreative);~~
- ✓ tale ampliamento della gamma di servizi offerti alla cittadinanza consente di utilizzare e valorizzare i locali dell’immobile anche a soddisfacimento di ulteriori bisogni ludico ricreativi espressi dall’utenza.

B.2 - I CONTENUTI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Gli obblighi del servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dal Comune di Nole al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Nel caso specifico il gestore è tenuto a:

- ⇒ soddisfare le richieste dell'utenza e sviluppare pienamente le potenzialità del servizio;
- ⇒ allinearsi alle esigenze lavorative dei genitori con massima flessibilità e adattabilità a turnazioni ed orari diversificati delle famiglie, anche attivando nuove tipologie di servizio;
- ⇒ garantire la massima qualità del servizio;
- ⇒ garantire l'accesso all'asilo nido a tutti i bambini compresi nella fascia di età di riferimento, secondo i criteri e le procedure indicate nel regolamento comunale e negli atti di gara, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose;
- ⇒ garantire la continuità delle figure educative;
- ⇒ la riscossione a carico del concessionario delle rette di frequenza;
- ⇒ la gestione dei solleciti di pagamento e degli insoluti
- ⇒ garantire la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, degli impianti e delle attrezzature.

SEZIONE C - ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA - MOTIVAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Non sono previste compensazioni economiche.

La concessione trasferisce al gestore il rischio di gestione e comporta una maggiore responsabilizzazione dello stesso anche da un punto di vista economico.

Sono previste almeno le seguenti condizioni economiche contrattuali di concessione.

Sono a carico del gestore:

- gli oneri direttamente connessi alla gestione del servizio e le utenze connesse alla gestione della struttura (energia elettrica, gas, acqua e telefono);
- introito dall'utenza delle rette di frequenza, in base a quanto stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale sulla base delle fasce ISEE di appartenenza e dei criteri di assegnazione del contributo;
- erogazione di un canone di concessione stabilito dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dell'immobile.

A carico dell'Amministrazione comunale:

- manutenzione straordinaria;
- contributo di spesa ~~che sarà suddiviso tra~~ per le famiglie residenti **sarà calcolato** in base alle tariffe deliberate annualmente ed ai requisiti di ammissione fissati annualmente, intervenendo in maniera graduale **(fasce ISEE)**.

Nole, novembre 2022